

RG 5223/2007

00277/11
5223/07
771
518



TRIBUNALE DI FERRARA
REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, in persona dei sigg.:

Dott. Paolo Sangiuolo	Presidente - rel
Dott. Stefano Giusberti	Giudice
Dott. Alessandro D'Ancona	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

rappresentate e difese dagli Avv.ti Mauro Guizzardi e Massimiliani Vissoli

ATTRICI

contro

~~_____~~ SPA in persona del suo Presidente e
legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ~~_____~~
~~_____~~

CONVENUTA

OGGETTO: azione di nullità, annullamento, risoluzione, risarcimento

Conclusioni:

OGGETTO: Azione di nullità, annullamento, risoluzione, risarcimento.

Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la grave responsabilità contrattuale della convenuta per le violazioni descritte in ordine alle due operazioni di acquisto di obbligazioni Parmalat BV di cui in narrativa, e DICHIARARE la risoluzione delle stesse con condanna della convenuta a restituire la somma complessiva di € 9.942,12. Oltre interessi pari al tasso dei Bot annuali dalla data delle operazioni al soddisfo.

IN VIA SUBORDINATA DICHIARARE l'annullamento delle operazioni di acquisto di obbligazioni Parmalat BV di cui in narrativa per vizio del consenso ai sensi dell'art. 1439 c.c., ed ordinare alla convenuta la restituzione alle attrici della somma di € 9.942,12 oltre interessi pari al tasso dei Bot annuali dalla data delle operazioni al soddisfo.

IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE DICHIARARE la nullità delle operazioni di acquisto dei bond Parmalat di cui in narrativa, ai sensi dell'art.1418 c.c., per violazione del D.Lgs.58/1998 art.78 in combinato disposto con il Regolamento del Sistema di Scambi della ~~---~~ in atti (doc. 19 pag.4);

e di conseguenza CONDANNARE la convenuta a restituire agli attori la somma di € 9.942,12 oltre interessi pari al tasso dei Bot annuali dalla data delle operazioni al soddisfo.

In via ulteriormente subordinata, dichiarare la ~~---~~ responsabile del danno subito dall'attrice, per responsabilità contrattuale e/o precontrattuale (e/o extracontrattuale) e CONDANNARE la ~~---~~ a risarcire all'attrice la somma di € 3.466,92 oltre interessi legali dalla data delle operazioni ai saldo.

In ogni caso con vittoria nelle spese di lite.

Conclusioni:

Voglia il Tribunale III.mo contrariis reiectis:

In via preliminare dichiarare la carenza di interesse ad agire degli attori ex art. 100 c.p.c.;

nel merito: respingere tutte le domande attrici siccome infondate in fatto e diritto; nel merito ed in subordine: per il caso di accoglimento di taluna delle

domande di parte attrice, dichiarare il concorso colposo della stessa nella produzione dell'evento, e pertanto ridurre conseguentemente le pretese nei confronti della parte convenuta

nei limiti di quanto apparirà provato in corso di giudizio, tenuto conto di detto concorso colposo, e tenuto altresì conto della percezione eventuale delle cedole sui titoli nonché del valore di quelli offerti in sostituzione, dei quali -come qui si domanda- dovrà in ogni caso essere disposta la restituzione alla ~~Spa~~ ~~Spa~~ Spa come condizione del soddisfo, oltre al valore delle cedole percepite aumentate degli interessi. Spese rifuse

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Ai sensi dell'art. 16, co. 5 D. Lgs.vo 5/200 si fa rinvio, per quanto concerne i fatti di causa, a quanto dedotto dalle parti nelle varie memorie versate in atti.

**

In sintesi, le attrici assumono che gli acquisti di titoli Parmalat eseguiti in data 25.5.2003 e 11.6.2003 sono viziati sotto diversi profili.

Deducano, in particolare:

un difetto di informazione -sia generica che specifica- avente ad oggetto il titolo "Parmalat 98/05 FR-Eur", titolo emesso dalla Parmalat Finance Corp BV, società di diritto olandese.

l'inadeguatezza dell'operazione per tipologia;

l'omessa informazione circa la grave situazione in cui versava la Parmalat;

Affermano la risolubilità delle operazioni per grave inadempimento ovvero l'annullabilità per dolo o errore; la "nullità virtuale" delle operazioni

La banca convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva; nel merito, la perfetta osservanza degli obblighi sulla medesima gravanti e l'adeguatezza delle operazioni.

**

Preliminarmente quanto al preteso difetto di interesse ad agire, si ribadisce quanto più volte affermato da questo Tribunale in relazione al fatto che l'ipotizzato sostegno in favore di sfortunati investitori rappresenta un evento

esterno non può incidere sulle facoltà e diritti nascenti dal rapporto contrattuale.

L'emanazione del DPR 22.6.2007 n. 116, pubblicato su GU 02.08.07 e D.lgs. 08.10.07 n. 179 che ha istituito una Camera di conciliazione ed arbitrato presso la CONSOB con il compito di amministrare i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per risolvere "controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori") non comporta alcuna conseguenza per le controversie instaurate ed instaurande innanzi all'A.G., come comprovato dal fatto che anche una eventuale clausola compromissoria inserita nei contratti stipulati con gli investitori è vincolante solo per l'intermediario, a meno che questo non provi che sia frutto di trattativa diretta (art. 6).

La possibilità che la banca sia esposta ad un "irragionevole danno", poiché ipoteticamente tenuta a sopportare sia il risarcimento riconosciuto in sede giudiziaria che il costo del finanziamento del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, è questione estranea al processo ed attiene esclusivamente a scelte adottate in sede legislativa.

**

Preliminarmente si rileva che le attrici non sono più titolari degli originari titoli Parmalat Parmalat 98/05 FR Eur ma di obbligazioni Parmalat spa "nuove" e di warrant az. ord. Parmalat 2005-2015.

Non possono dunque essere valutate le domanda restitutorie non essendo le attrici più in grado di dare esecuzione agli effetti restitutori conseguenti ad eventuale pronuncia di invalidità o di risoluzione.

Può solo essere valutata la domanda risarcitoria, peraltro fondata sulle stesse circostanze.

Dalla deposizione del teste Francesco ~~XXXXXXXXXX~~ funzionario della ~~XXXXXXXXXX~~ di ~~XXXXXXXXXX~~ risulta che questi riteneva che l'acquisto di titoli Parmalat presentasse dei margini di rischio posto che "la casa madre cioè che la Parmalat era

una società indebitata che aveva effettuato varie emissioni con tassi elevati; dissi quindi che vi era un rischio alto sia per quanto concerne la corresponsione delle cedole che per la restituzione del capitale”; “ricordo che feci capire alle clienti “che l’obbligazione presentava dei rischi”; ADR: disponeva delle notizie riportate dai giornali specializzati”;

Il teste ha poi precisato che *“a quanto ricordo le attrici avevano titoli di Stato italiani e obbligazioni di una società telefonica, ADR: nel primo ordine non si diede atto dell’inadeguatezza, che a mio giudizio neppure esisteva, in quanto si dava per assodato che il cliente avesse capito i rischi dell’operazione avendo eseguito altre operazioni analoghe in precedenza; preciso che l’investimento in questione (8000 euro) era un reimpiego di somme derivanti dalla liquidazione di altre obbligazioni”.*

Il tenore della deposizione del teste lascia intendere che all’atto dell’acquisto non fu aggiornata la profilatura del cliente e che nemmeno fu resa una completa informazione.

Il teste ha affermato che *“nel primo ordine non si diede atto dell’inadeguatezza, che a mio giudizio neppure esisteva, in quanto si dava per assodato che il cliente avesse capito i rischi dell’operazione dell’operazione avendo eseguito altre operazioni analoghe in precedenza..”.*

Premesso che dal dossier titoli risulta solo la presenza di obbligazioni emesse da France Telecom -sulle cui caratteristiche la banca nulla ha provato- si osserva che ragionamento esposto dal teste non è assolutamente condivisibile, posto che un acquisto non può ritenersi “adeguato” per avere il cliente “capito i rischi “ in ragione di precedenti ed analoghe operazioni di acquisto.

L’adeguatezza e l’informazione operano su piani diversi, potendo l’investitore essere consapevole ed al tempo stesso prudente; inoltre la valutazione sull’adeguatezza deve essere rinnovata in occasione di ogni investimento, potendo essere mutato il profilo di rischi dell’investitore.

E’ ormai principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale l’adeguatezza di una operazione deve essere valutata secondo tutti i criteri stabiliti dall’art. 29, 1° comma del Reg. Consob n. 11522/98, secondo il quale

ogni operazione può essere inadeguata per tipologia, per oggetto, per dimensione.

Ne deriva che ognuna delle cause per le quali l'operazione può stimarsi inadeguata deve essere specificamente posta all'attenzione dell'investitore e spiegata nel suo contenuto, onde porre l'investitore medesimo nella condizione di valutare al meglio l'opportunità di procedere o meno all'investimento.

L'acquisto di titoli Parmalat da parte di una investitrice ultra-ottantenne che già aveva delle obbligazioni a detta della banca "rischiose" era un'operazione certamente inopportuna, visto che tutto il patrimonio mobiliare era investito in titoli a rischio; a ciò si aggiunga che l'importo del primo acquisto (€ 8.000,00) era di poco inferiore al 50% del valore totale dei titoli posseduti dall'anziana cliente.

In ragione dell'evidente inadeguatezza delle operazioni -sotto il profilo della tipologia- va accolta la domanda risarcitoria.

In comparsa di costituzione parte convenuta ha eccepito l'assenza di prova circa il nesso di causalità tra il comportamento tenuto dai funzionari della banca ed il danno patito dagli attori.

E' evidente che il danno, costituito dalla perdita del capitale investito, è causalmente, ed evidentemente, derivato dall'ordine di acquisto, effettuato senza la consapevolezza che solo un'adeguata informazione costituito negli attori.

Secondo una recente giurisprudenza (Appello Torino 27.11.2009) *"il nesso di causalità discende in via diretta ed immediata dall'omessa informazione dovuta dalla banca. Poiché la banca ha omesso l'informazione doverosa dianzi considerata; poiché le appellate non hanno potuto formare sulla richiesta di acquisto il loro consenso informato; poiché l'acquisto delle obbligazioni CIRIO è quindi avvenuto totalmente "al buio", sulla base della sola informazione della banca circa la "bontà" dell'investimento, a sua volta fondata - secondo gli assunti i parte appellante - sulla disinformazione dell'intermediario; poiché in breve tempo dall'acquisto è seguita la perdita del capitale investito, consegue che il danno è dipeso dall'omessa informazione, o, meglio, dalla disinformazione impartita da parte appellante.*

Quanto alla prova di un diverso, minore o totalmente assente danno, essa incombeva su parte appellante, giusta i canoni di ripartizione della prova dianzi richiamati. Ma tal prova non è stata data".

Sul quantum.

Dalla documentazione versata in atti risulta che il valore dei titoli con cambiati è di € 6.475,20.

Il danno patito dalle attrici ammonta dunque ad € 3.466,92 (€ 9.442,12 - € 6.475,20) oltre interessi legali dalla data dell'acquisto (non potendosi ritenere che la convenuta fosse in buona fede) al saldo

Quanto al concorso di colpa, si osserva che la banca nulla ha provato circa una negligente gestione dell'investimento da parte delle attrici.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande proposte da ~~_____~~

~~_____~~ contro ~~_____~~

~~_____~~ SPA condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle attrici, di € 3.466,92 oltre interessi legali dalle date degli acquisti al saldo.

Respinge nel resto.

Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 3.500,00 di cui € 1.700,00 per onorari, oltre iva e cpa.

Ferrara, deciso nella Camera di Consiglio del 17.12.2010

Il Presidente est.

Paolo Sangiuolo
Dott. Paolo Sangiuolo

TRIBUNALE DI FERRARA Depositato in Cancelleria
il 16 FEB 2011
IL CANCELLIERE

REP. N° 528
Atto Registrato il 25/03/11
AI N° 994
Liquidato € 207,79